

## ECC. CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VII

### MEMORIA DI REPLICA PER L'UDIENZA DEL 20 FEBBRAIO 2024

Nell'appello n. **4469/2022** R.G. proposto dal **DOTT. FRANCESCO BELLOMO**, [...] rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2

\* \* \*

### Fatto

In esito all'istanza di accesso alla prima parte del verbale della seduta del CPGA 27 ottobre 2017, mai trasmessa all'interessato e neppure depositata in giudizio, sono stati formulati (secondi) motivi aggiunti in appello, con cui è stata dedotta l'inesistenza/nullità dell'atto impugnato, per incertezza assoluta sulla composizione del collegio deliberante; in subordine la nullità o annullabilità, per difetto del *quorum* funzionale.

Ciò in ragione della circostanza che il provvedimento risulta essere stato adottato con un totale di 13 voti (di cui 7 favorevoli alla proposta di destituzione), ancorché dal verbale risulti univocamente che al momento della votazione fossero presenti in aula soltanto 12 componenti.

Per difendersi da tale censura controparte asserisce che:

- 1) i motivi aggiunti sono inammissibili, siccome fondati su documenti *tardivi*;
- 2) i componenti presenti erano in realtà 13, dovendosi *presumere* che, al momento della ripresa dei lavori, la composizione del Plenum fosse invariata rispetto a quella iniziale, quindi comprensiva anche di Silvia Coppari, che aveva abbandonato l'aula prima della sospensione della seduta;
- 3) la censura è inammissibile, perché essa andava proposta tramite *querela di falso*.

Le difese, che per certi aspetti sconfinano nella fantascienza (metafora, come si vedrà, appropriata), sono infondate, per le seguenti ragioni di

### Diritto

#### 1. Sull'eccezione di tardività

L'art. 104, comma 3 c.p.a. prevede che "*Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati*".

Tuttavia controparte obietta che i motivi aggiunti sono inammissibili poiché si fondano su documenti che, ancorché non conosciuti, erano conoscibili dal ricorrente sin dal primo grado, pertanto non producibili in appello ai sensi dell'art. 104, comma 2 c.p.a.

L'eccezione è infondata per due diverse ragioni, ciascuna delle quali idonea a legittimare la produzione del documento in appello.

### **1.1 Ammissibilità del documento ex art. 104, comma 2, prima parte c.p.a.**

Stabilisce l'art. 104, comma 2 c.p.a. che *“Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa [...]”*.

Le p. 3-62 del verbale (o, comunque, p. 43-62: uno dei componenti del Plenum abbandona la seduta e non vi fa più ritorno) documentano un elemento essenziale del provvedimento amministrativo (il soggetto).

La documentazione del procedimento e, a maggior ragione, del provvedimento, se non prodotta dall'Amministrazione resistente, è sempre producibile in appello dal ricorrente: *«Sotto il primo profilo, si osserva che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 46, comma 2, c.p.a, 65, comma 3, c.p.a. e 104, comma 2, c.p.a, la documentazione riguardante i procedimenti amministrativi definiti con provvedimenti impugnati in giudizio può essere acquisita anche in grado di appello, **trattandosi di documenti considerati ex lege (artt. 46, comma 2, c.p.a. e 65, comma 3, c.p.a.) indispensabili ai fini della decisione**, come tali oggetto di un obbligo di produzione a carico dell'Amministrazione intimata e acquisibili al giudizio, in caso di inottemperanza della resistente, anche in sede di gravame e su ordine giudiziale (Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2020, n. 2385)»<sup>1</sup>.*

Il passaggio integrale è ancora più chiaro:

*1. Pregiudizialmente, il Collegio ritiene di ammettere la documentazione prodotta dall'appellante nell'udienza di discussione del 7 luglio 2022.*

*In particolare, la prima delibera (n. 560 del 1991) è stata adottata ai sensi della L.R. n. 2 del 1985 ed è espressamente richiamata e posta a fondamento dei provvedimenti di diniego di condono impugnati in prime cure; la seconda delibera (n. 564 del 2000) è stata adottata, ai sensi della L.R. n. 34 del 1998, a superamento delle previsioni attuative della L.R. n. 2 del 1985 in materia di autorizzazione al funzionamento di strutture residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali.*

***La produzione di tali documenti in grado di appello e nell'udienza di discussione, da un lato, non determina la violazione delle preclusioni processuali istruttorie poste dall'art. 104, comma 2, c.p.a., dall'altro, non compromette il diritto di difesa delle parti.***

*1.1 Sotto il primo profilo, si osserva che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 46, comma 2, c.p.a, 65, comma 3, c.p.a. e 104, comma 2, c.p.a, la documentazione riguardante i procedimenti amministrativi definiti con provvedimenti impugnati in giudizio può essere acquisita anche in grado di appello, trattandosi di documenti considerati ex lege (artt. 46, comma 2, c.p.a. e 65, comma 3, c.p.a.) indispensabili ai fini della decisione, come tali oggetto di un obbligo di produzione a carico dell'Amministrazione intimata e acquisibili al giudizio, in caso di inottemperanza della resistente, anche in sede di gravame e su ordine giudiziale (Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2020, n. 2385).*

*Nel caso di specie:*

*- la delibera n. 560 del 1991 costituisce un atto sulla cui base sono stati assunti i dinieghi di condono*

<sup>1</sup> Consiglio di Stato sez. VI - 19/10/2022, n. 8906.

*impugnati in prime cure e, come tale, è soggetta all'obbligo di produzione ex artt. 46, comma 2, c.p.a. e 65, comma 3, c.p.a, in ragione della sua indispensabilità ex lege, con conseguente ammissibilità della sua acquisizione pure in grado di appello;*

*- la delibera n. 564 del 2000 esprime una disciplina adottata a superamento delle disposizioni attuative della L.R. n. 2/1985 (ivi compresa, dunque, la delibera n. 560/91, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della stessa direttiva n. 560/91), influendo in tale modo sulla delibera alla base dei provvedimenti censurati dinnanzi al Tar, con conseguente possibilità di una sua acquisizione anche in grado di appello quale atto integrativo degli atti soggetti ad obbligo di produzione.*

*1.2 L'acquisizione di tali documenti una volta decorso il termine di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a. (operante per la produzione di nuovi documenti), direttamente nell'udienza di discussione, non si pone, inoltre, in contrasto con il disposto di cui all'art. 54, comma 1, c.p.a., operante per i documenti acquisibili su "richiesta di parte", diversi da quelli da produrre per obbligo di legge (come gli atti rilevanti nell'odierno giudizio), anche su ordine del giudice, **per i quali non operano preclusioni o decadenze istruttorie.***

In definitiva, l'appellante avrebbe potuto produrre la parte del verbale mancante financo all'udienza di discussione (salvo in tal caso il diritto della controparte a un termine per la replica).

Sul piano della concreta ragionevolezza si consideri questo: cos'accadrebbe se il Consiglio di Stato ignorasse che la delibera di destituzione di un suo magistrato (unica nella storia dell'Istituto) è stata adottata con il voto decisivo di un componente che non risultava presente al momento della votazione?

### **1.2 Ammissibilità del documento ex art. 104, comma 2, seconda parte c.p.a.**

Stabilisce l'art. 104, comma 2 c.p.a. che *“Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che [...] la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”*.

Nell'avverso ragionamento l'inammissibilità della produzione riposa sul seguente argomento: *«proprio l'asserito carattere dirimente e grave del vizio imponeva a controparte l'onere di diligenza di attivarsi ben prima per accedere alla versione integrale del verbale»*.

La fallacia logica insita nell'argomentazione è plateale: l'appellata desume la conoscibilità del vizio da una circostanza (la sua gravità) che è emersa – e poteva emergere – solo a seguito della conoscenza della parte mancante del verbale.

Perché un documento non depositato sia conoscibile dal ricorrente attivando i poteri istruttori di cui dispone, occorre che esso appaia rilevante ai fini dell'individuazione e/o della prova di un vizio.

L'appellante, come qualunque operatore razionale, mai avrebbe potuto immaginare che nella prima parte del verbale parte si celasse la prova che un Collegio di 12 persone avesse espresso 13 voti (come non l'ha immaginato il giudice di primo grado, su cui incombeva il potere-dovere di

acquisirla ex art. 65, comma 3 c.p.a.), considerati:

- a) l'elevata competenza dell'Autorità decidente;
- b) l'estrema attenzione che deve caratterizzare la redazione di un verbale pubblico;
- c) l'importanza della decisione assunta (unica nella secolare storia del Consiglio di Stato);
- d) la garanzia di imparzialità che il Plenum in astratto offre.

Anzi, una volta emerso il vizio, l'appellante ha glissato – per fedeltà istituzionale – su ciò che il comportamento dell'organo disciplinare evidenziava, ma che, di fronte alla sfrontatezza dell'eccezione di controparte, è opportuno sottolineare.

L'art. 46, comma 2 c.p.a. obbliga l'amministrazione a produrre *“il provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio”*.

L'Amministrazione ha depositato gli atti del procedimento disciplinare, tranne tre tipologie:

- a) le istanze e le memorie istruttorie del cons. Bellomo;
- b) il verbale dell'Adunanza Generale del Consiglio di Stato tenutasi il 10 gennaio 2018;
- c) le pagine 3-62 del verbale della seduta del Plenum 27 ottobre 2017.

Se due coincidenze fanno un indizio, tre fanno una prova.

In tutti e tre i casi, infatti, emergono vizi non solo invalidanti, ma anche illuminanti dell'ostilità che ha connotato il procedimento, sino all'apice del voto fantasma.

Alla luce di quanto emerso, l'omesso deposito delle pagine 3-62 del verbale 27 ottobre 2017 conferma la malafede dell'Amministrazione, o, comunque, la grave superficialità della sua azione, avendo impedito al ricorrente di rendersi conto dell'anomalia numerica della decisione.

A rendere ancora meno seria l'eccezione, milita la circostanza che controparte aveva depositato un frammento della parte mancante del verbale, ossia le p. 1-2, contenenti la composizione del Plenum, con ciò lasciando intendere all'interessato che esse fossero le uniche della prima parte rilevanti per il giudizio, laddove l'integrale produzione del verbale a partire da p. 63 stava a significare che solo codesta parte era rilevante, siccome riservata alla trattazione del procedimento disciplinare del cons. Bellomo (che, appunto, si apriva a p. 63).

In definitiva l'Amministrazione taccia di negligenza il ricorrente, per sviare da quella che – nella migliore delle ipotesi – è una sua gravissima e imperdonabile negligenza: cosa sarebbe successo se, dopo cinque anni, l'appellante non avesse maturato il sospetto?

Il sospetto – più che lo scrupolo – che nella parte di verbale omessa si celasse un vizio di tale sconvolgente gravità è infatti venuto al cons. Bellomo solo quando ha fortuitamente appreso circostanze che lo hanno portato a ritenere come la volontà di 'punirlo' attingesse l'inimmaginabile.

## 2. Sul merito

Il buon senso, prima ancora che la competenza giuridica, avrebbero dovuto suggerire a controparte di non parlare di ‘lettura strumentale’ di un verbale, in cui non c’è nulla da ‘leggere’, oltre quanto è lì scritto e testualmente riprodotto nei motivi aggiunti: la **certificazione dell’assenza del primo ref. Coppari al momento della votazione.**

La tesi dell’Avvocatura statale sovverte la realtà fisica: un essere umano viene collocato in una dimensione spazio-tempo dove manca, sulla base di un principio giuridico (la presunzione che la composizione del Plenum sia identica a inizio seduta e dopo la sospensione):

1. inesistente, anzi opposto a quello sancito dall’ordinamento;
2. inammissibile in materia di certezze pubbliche;
3. fondato su circostanze smentite dallo stesso verbale;
4. fondato su un’imprecisata *ratio* logica, che della logica è l’esatto opposto.

Ciascuno di questi argomenti è da solo idoneo a confutare l’avversa tesi, come si dimostra.

### 2.1 L’inesistenza della presunzione

Afferma controparte: «*Sospendere i lavori vuol dire che tutti i componenti escono dall’aula in senso fisico e, comunque, tecnico-giuridico. Alla ripresa, dopo la pausa, dei lavori di giornata si intendono di nuovo presenti - salvo che sia diversamente indicato - tutti coloro i quali erano stati indicati come componenti all’inizio della seduta (cfr. pag. 1 del verbale)*».

E quale sarebbe la fonte di tale metafisica presunzione?

Basterebbe il silenzio dell’Avvocatura statale a concludere l’infondatezza della tesi.

Di più: non solo la regola invocata da controparte non esiste, ma esiste quella contraria.

#### **Articolo 18 del regolamento interno per il funzionamento del consiglio di presidenza**

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Delle sedute del Consiglio è redatto processo verbale.</li><li>2. Il <b>verbale delle sedute pubbliche</b> contiene:<ol style="list-style-type: none"><li>a) <b>l’indicazione dei componenti presenti;</b></li><li>b) la sintetica indicazione degli argomenti discussi;</li><li>c) la motivata proposta formulata dalle commissioni sui diversi argomenti nelle forme di cui all’Articolo 28;</li><li>d) il nome degli intervenuti;</li><li>e) la sintesi delle opinioni espresse;</li><li>f) l’esito delle votazioni, con indicazione del voto espresso da ciascuno dei componenti;</li><li>g) le determinazioni assunte.</li></ol></li><li>3. Il <b>verbale delle sedute non pubbliche</b> contiene:<ol style="list-style-type: none"><li>a) <b>l’indicazione dei componenti presenti;</b></li><li>b) la sintetica indicazione degli argomenti discussi;</li><li>c) la motivata proposta formulata dalle commissioni sui diversi argomenti nelle forme di cui</li></ol></li></ol> |
|---|

all'Articolo 28;  
d) l'indicazione dello svolgimento della discussione;  
e) la conseguente proposta motivata messa in votazione;  
f) l'esito delle votazioni;  
g) le determinazioni assunte.

Il verbale:

- non solo *deve contenere la puntuale indicazione dei componenti presenti*, onde in esso viene doviziosamente annotato quando taluno dei componenti si sia allontanato dalla riunione e quando vi abbia fatto eventualmente ritorno;
- ma altresì tale obbligo è *autonomamente imposto per le sedute non pubbliche*, in cui il dovere di una esatta e sicura individuazione dei presenti è aggravato dall'impossibilità di verificare l'identità dei componenti che hanno espresso il voto.

## 2.2 L'inammissibilità della presunzione

Si tratta di un principio noto fin dai primi studi del diritto: laddove è previsto che un fatto sia accertato tramite atto pubblico, non sono ammesse presunzioni.

Il principio origina dall'art. 2700 c.c. (*“L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”*), in virtù del quale quanto attestato in un atto pubblico non può essere contraddetto, integrato, interpretato, sulla base di altre prove e tantomeno di presunzioni, ma solo previa querela di falso (a ricordarlo è la stessa Avvocatura dello Stato).

Tale principio è specificato in materia di verbali di un collegio pubblico: il verbale della seduta di un organo amministrativo documenta fatti e dichiarazioni allo scopo di produrre una certezza giuridica, al punto che in sua assenza il provvedimento amministrativo è inesistente<sup>2</sup>.

Senonché la presunzione è la conseguenza che la legge o il giudice traggono da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto ed ha – ontologicamente – natura probabilistica, sicché è incompatibile con la certezza che i verbali devono assicurare. In altri termini, giammai l'ordinamento giuridico potrebbe ammettere che l'attestazione da parte del pubblico ufficiale rogante dei presenti della seduta di un collegio pubblico possa essere surrogata da una presunzione.

---

<sup>2</sup> Consiglio Stato sez. IV, 6 marzo 1996, n. 283: *«Il verbale della seduta di organo collegiale amministrativo costituisce requisito sostanziale dell'attività del collegio deliberante ed è quindi elemento costitutivo della relativa fattispecie provvedimento, con la conseguenza che lo stesso atto deliberativo deve ritenersi giuridicamente inesistente fino al perfezionamento della procedura di verbalizzazione che ne integra la fase costitutiva, questa risultando dalla inscindibile combinazione di due componenti, rappresentate dalla determinazione volitiva dell'organo e dalla sua esternazione in forma scritta nel verbale»*.

### 2.3 La mancanza dei presupposti di fatto dell'asserita presunzione

Controparte sostiene che:

- a) non occorre registrare volta a volta i cambiamenti del Collegio quando a votare è un supplente, in luogo del componente titolare assente;
- b) *«alla ripresa nessun componente è segnalato come assente, il che attesta la presenza di tutti i componenti (ivi inclusi i supplenti) presenti all'inizio della seduta»;*
- c) *«nel caso di specie, quindi, debbono intendersi ad ogni effetto di legge presenti tutti i componenti effettivi e il componente supplente dott.ssa Coppari (come da pag. 2), circostanza confermata dal fatto che quest'ultima ha votato in sostituzione della componente togata effettiva in quota T.A.R. Plantamura, la quale fin dall'inizio della trattazione della questione de qua si è allontanata dall'aula».*

Senonché:

- a) il vizio sollevato dall'appellante non è l'omessa registrazione di un mutamento del Collegio quando il supplente vota in luogo dell'assente, bensì l'assenza del supplente;
- b) il verbale non doveva segnalare l'assenza di Silvia Coppari alla ripresa dei lavori, per la semplice ragione che questa era già stata segnalata (p. 43). Nel verbale è doviziosamente annotato quando taluno dei componenti si sia allontanato dalla riunione e quando vi abbia fatto eventualmente ritorno, sicché se il componente non vi fa ritorno, nulla c'è da attestare;
- c) è falso che il primo ref. Coppari abbia votato: l'allontanamento della cons. Plantamura comporta che un supplente poteva votare in sostituzione, non che ha votato. Poiché i voti erano segreti, per accertare chi ha votato occorre correlare ai voti i presenti, ma Silvia Coppari era assente, quindi non ha votato, né l'Amministrazione ha dimostrato (o anche solo cercato di dimostrare) il contrario.

In definitiva controparte, invece di fornire la prova del voto di quel componente che dal verbale risulta assente, chiede al giudice un atto di fede, una sorta di illuminazione:

***verbale 27 ottobre 2017, p. 63***

*Il Presidente PAJNO sospende i lavori.*

*Alle ore 12.05, il Pres. PAJNO apre la seduta non pubblica, partendo dall'esame delle questioni relative al procedimento disciplinare a carico del cons. Francesco Bellomo*

Ma il processo è il luogo della ragione, non della fede: il primo ref. Coppari abbandona definitivamente l'aula a p. 43: di lei alla p. 63 e fino alla fine (p. 243) non c'è più traccia<sup>3</sup>.

Rispetto a tale certezza, la sospensione (e ripresa) dei lavori non ha alcun rilievo, financo per chi crede ai miracoli.

---

<sup>3</sup> Non solo la sua presenza non viene più annotata, ma **tra i tanti interventi nella discussione relativa al cons. Bellomo il suo nome non compare mai.**

## 2.4 La mancanza di fondamento logico dell'asserita presunzione

Altrettanto inconsistente è la tacita giustificazione della presunzione: controparte sostiene l'esistenza di una sorta di principio di continuità o di invarianza nella composizione del Plenum, per cui alla ripresa della seduta essa deve intendersi la medesima che a inizio seduta.

Ma se un principio siffatto esistesse, darebbe luogo al risultato opposto: Silvia Coppari è assente, poiché nel corso della seduta Ella aveva abbandonato l'aula, senza farvi più ritorno.

In realtà l'assunto di controparte violenta la logica: esso intende propugnare che, per misteriose ragioni, la mera sospensione della seduta fa 'rivivere' la composizione iniziale del Plenum, sicché, magicamente, chi era presente all'inizio, ma poi andato in tutt'altro luogo, ricompare al suo posto.

## 3. Sull'ammissibilità della censura proposta con i motivi aggiunti

Sostiene controparte

«È invero *ius receptum* che “in ordine ad eventuali omissioni o inesattezze del verbale dei lavori di un organo collegiale l'ordinamento giuridico appresta solo il rimedio della querela di falso, pertanto eventuali vizi di legittimità non possono essere denunciati con ricorso giurisdizionale al giudice di legittimità” (Cons. Stato Sez. IV, 02/12/1980, n. 1133). Il verbale dei lavori del Plenum, organo collegiale, è invero assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. quanto ai fatti in esso descritti (provenienza dell'atto, composizione dell'organo, dichiarazioni delle parti, atti ed operazioni compiuti in presenza del pubblico ufficiale), sicché per contestare tali fatti è necessaria la proposizione della querela di falso (*ex multis*, Consiglio di Stato sez. V, 23/10/2014, n. 5253)».

In effetti è proprio così: solo che il CPGA dovrebbe rivolgere a se stesso questa osservazione, così come il suo difensore avrebbe dovuto considerare che la censura mossa dall'appellante è insuperabile proprio in virtù dell'efficacia privilegiata del verbale.

Il **verbale attesta** che, al momento dell'approvazione della proposta di destituzione, ci sono:

- 13 voti;
- 12 presenti.

L'appellante non è tenuto a proporre querela di falso del verbale, perché non intende contestarlo, ma – al contrario – utilizzarlo per far valere il vizio che esso prova.

Egli infatti nei motivi aggiunti ha dedotto in primo luogo l'inesistenza o nullità del provvedimento impugnato conseguente all'anzidetta contraddizione:

Il contrasto insanabile tra il numero dei presenti e quello dei votanti genera incertezza assoluta sul collegio deliberante, che ridonda in inesistenza giuridica o comunque nullità strutturale della deliberazione: prima che al quorum, il vizio attiene all'identità dell'organo amministrativo. In definitiva l'appellante (e chiunque legga gli atti, compreso il giudice) non sa chi abbia votato quella delibera, né se essa sia stata realmente adottata.



In termini più elementari: posto che non esistono voti doppi e il numero dei votanti (astenuiti compresi) deve essere pari al numero dei presenti, *il verbale documenta allo stesso tempo A (13 votanti) e non-A (12 presenti): ipse dixit.*

Peraltro, poiché i voti sono segreti e il CPGA non ha altrimenti provato che al momento del voto fosse presente il primo ref. Coppari, in modo da sciogliere il conflitto di risultanze recato dal verbale (essendo l'unico in condizione di farlo), si dovrebbe pensare che i votanti effettivi fossero 12 e non 13 e che il voto decisivo sia stato attestato falsamente<sup>4</sup>.

Ma non serve approfondire questo punto oscuro: all'accoglimento del ricorso, infatti, basta che il verbale riveli l'anzidetta assoluta incertezza.

Quanto al subordinato vizio di illegittimità per mancanza del *quorum* funzionale, anch'esso si fonda sul verbale: perché la deliberazione possa considerarsi validamente adottata occorre che sia dimostrato con certezza il raggiungimento del *quorum* (nella specie 7 voti su 13).

Tuttavia, se proprio in virtù dell'attestazione del verbale in ordine ai presenti l'esistenza del 13° voto è – come minimo – dubbia, questa prova manca.

#### **4. Conclusioni**

Questo supplemento di contraddittorio, inutile ai fini della discussione di un vizio scolpito nelle carte di chi ha emesso il provvedimento (occulte sino all'intuizione dell'appellante), drammatizza l'illegittimità culminante di un procedimento disciplinare sgangherato.

Valuterà il Collegio se, onde evitare un rinnovo della deliberazione, il vizio in questione, pur se ritenuto di nullità, sia davvero assorbente, e non piuttosto subordinato rispetto a quelli che chiuderebbero qui la poco edificante vicenda procedimentale.

**PQM**

Si insiste nell'accoglimento dell'appello.

Roma, 29 gennaio 2024.

---

<sup>4</sup> Ad esempio, dal verbale risulta che Silvia Coppari, anche nei momenti in cui per la stessa Avvocatura era assente (ossia tra il momento in cui è uscita dall'aula e quello della ripresa dei lavori), non è stata espressamente indicata tra gli assenti: p. 55, 56, 58, 62, dove il verbale riporta "15 votanti" (tutti i titolari).